



CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.65, del 13 ottobre 2021 con il quale venivano dettate disposizioni volte a disciplinare l'accesso agli uffici giudiziari, in attuazione del D.L. n. 127 del 21.9.2021, dal 15.10.2021 al 31.12.2021, termine dello stato di emergenza all'epoca previsto;

RICHIAMATI altresì tutti i provvedimenti emessi e i protocolli stipulati, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione, connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 91 del 27 dicembre 2021, con il quale venivano prorogate dette misure fino al 31.3.2022, in attuazione del decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221, recante misure urgenti "*Per la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*";

VISTO il D.L. in data 24 marzo 2022, n. 24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*". (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) il quale, all'art 6, n.6 All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

RILEVATO

- che l'articolo 9 sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso e di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (cd. *green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 quinquies, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria);
- che erano esentati da tale obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 sexies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi

gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;

- che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti. L'articolo 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del D.L. 52/2021, inserendo tra coloro cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i "*difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*", mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per "*i testimoni e le altre parti del processo*". Sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo ai soggetti muniti di green pass di base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del cd. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già sottratti all'obbligo vaccinale per ragione di salute;
- che la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina;
- che, però, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni. Innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 quinquies e 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia **il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022** (articolo 6, commi 6 e 7). Risultano, invece, abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b). Non è più obbligatorio –ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile

2022- l'utilizzo di generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche) . Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del green pass rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

RITENUTO che, dunque, in base alla normativa vigente, sino al 30 aprile 2022:

- i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass
- per l'ingresso e la permanenza in questo ufficio giudiziario, è necessario e sufficiente indossare generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche);

RITENUTO, pertanto, che occorre dare attuazione alle nuove disposizioni, per quanto di propria competenza;

DISPONE

- **dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i dipendenti di questa Corte di Appello e i soggetti che svolgono, comunque, attività lavorativa o di formazione o di volontariato all'interno dell'ufficio** il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in questa sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, **dovranno esibire, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde (c.d.green pass di base);**
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass
- per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari è necessario indossare -sempre sino al 30 aprile 2022- "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche)

CONFERMA

nel resto, per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento:

- il proprio provvedimento n.65, del 13 ottobre 2021 con il quale sono state dettate disposizioni volte a disciplinare l'accesso agli uffici giudiziari, in attuazione del D.L. n.

127 del 21.9.2021, dal 15.10.2021 al 31.12.2021, termine dello stato di emergenza all'epoca previsto;

- il proprio provvedimento n. 91 del 27 dicembre 2021, con il quale venivano prorogate dette misure fino al 31.3.2022, in attuazione del decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221 **disponendo che le stesse abbiano efficacia sino al 30 aprile 2022.**

Si comunichi il presente provvedimento al Presidente di Sezione, a tutto il personale amministrativo e di magistratura di questo ufficio, ai tirocinanti e a coloro che svolgono attività lavorativa all'interno di questa Corte di Appello, all'Ufficio NEP di Campobasso, all'Ufficio Formazione, al responsabile del servizio di vigilanza Fereralpol s.r.l. (anche al fine dell'immediata sua comunicazione ai propri dipendenti), al Medico Competente, al RSPP, alle R.S.U. e ai R.L.S., al Procuratore Generale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, nonché al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it) e al Prefetto di Campobasso.

Si pubblichi il presente provvedimento mediante affissione all'ingresso degli uffici e sul sito web della Corte di Appello di Campobasso.

Campobasso, 29 marzo 2022

Il Presidente della Corte di Appello

dr. Rossano Iesulauro

